



COMUNE DI MARCARIA
PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
PER IL DECORO DEL COMUNE
E LA SICUREZZA DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione C.C. n. 10 in seduta del 09/03/2013

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Finalità
- Art. 2: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni
- Art. 3: Ambito di applicazione
- Art. 4: Ordinanze Sindacali e ordini verbali
- Art. 5: Utilizzo del volontariato

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 6: Occupazioni
- Art. 7: Installazione di tende
- Art. 8: Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 9: Collocamento di targhe, orologi e lapidi
- Art. 10: Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, veicoli in esposizione
- Art. 11: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari
- Art. 12: Luminarie
- Art. 13: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti
- Art. 14: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri
- Art. 15: Atti vietati sul suolo pubblico
- Art. 16: Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina
- Art. 17: Atti vietati nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

TITOLO III - NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

- Art. 18: Patrimonio pubblico e arredo urbano
- Art. 19: Accesso alle strutture sportive pubbliche
- Art. 20: Ripristino provvisorio della sede stradale a seguito di lavori

TITOLO IV - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

- Art. 21: Decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere
- Art. 22: Sgombero neve
- Art. 23: Nettezza del suolo pubblico
- Art. 24: Abbandono rifiuti
- Art. 25: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

- Art. 26: Prevenzione incendi ed infortuni
- Art. 27: Emissione di odori, gas, vapori e fumo
- Art. 28: Detenzione di materiale infiammabile
- Art. 29: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico
- Art. 30: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via
- Art. 31: Segnalazioni per verniciature
- Art. 32: Immobili e aree dismesse

TITOLO VI - DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 33: Attività rumorose
- Art. 34: Strumenti musicali ed apparecchiature per la riproduzione del suono
- Art. 35: Pubblicità fonica
- Art. 36: Rumore prodotto da veicoli

TITOLO VII - POLIZIA ANNONARIA

Art. 37: Commercio su aree pubbliche

Art. 38: Esposizione dei prezzi

Art. 39: Occupazione per esposizione di merce

Art. 40: Raccolta fondi

Art. 41: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

Art. 42: Suonatori ambulanti, girovaghi, manifestazioni civili e religiose

TITOLO VIII - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 43: Custodia e tutela degli animali

Art. 44: Detenzione di animali all'interno di abitazioni, cortili e/o giardini privati

Art. 45: Circolazione dei cani

Art. 46: Volatili e stalle e allevamenti

Art. 47: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari o altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione

TITOLO IX - ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 48: Concimazioni e diserbanti

Art. 49: Pulizia fossati

TITOLO X - NORME DI PUBBLICA SICUREZZA A CARATTERE GENERALE

Art. 50: Carovane

Art. 51: Contrasto della prostituzione

Art. 52: Divieto di accattonaggio

TITOLO XI - SANZIONI

Art. 53: Sanzioni

Art. 54: Reiterazione delle violazioni

Art. 55: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere una determinata attività

Art. 56: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

Art. 57: Abrogazioni ed entrata in vigore.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

1. Premesso che con decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 è stato disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 54 del Decreto L.G.S 267/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
2. Che, pertanto, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
3. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché nelle aree private ad uso pubblico, salvo diversa disposizione.
2. Per Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) si intende l'ufficio comunale competente.

Art. 3: Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative che ruotano attorno al concetto di "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del suo territorio comunale ed in armonia con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., e dal personale appositamente incaricato.
3. Gli appartenenti alle Forze di Polizia, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.
4. L'accertamento delle violazioni avviene nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4: Ordinanze Sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Dirigenti, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.
2. Oltre alle leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini anche verbali dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

Art. 5: Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

TITOLO II
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso (anche attraverso Segnalazione Certificata Inizio Attività -SCIA- regolarmente presentata).
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, né utilizzarli per uso personale oltre ai fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione, concessione o segnalazione certificata inizio attività (SCIA), ove previsto dalla normativa o dai regolamenti comunali, con la ricevuta della regolare presentazione e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 7: Installazione di tende

1. Chiunque intenda esporre tende esterne, che interessano il suolo pubblico, in tessuto, alla veneziana, o d'altro tipo, dovrà presentare apposita domanda all'Ufficio Tecnico indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intende munire di tenda, (vedasi Regolamento Edilizio Comunale).
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.

3. Fatto salvo quanto indicato nel vigente Regolamento Edilizio Comunale le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
4. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio o pericolo.
5. Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.
6. Le tende dei negozi, qualora non ben segnalate e visibili, dovranno essere riavvolte dopo l'orario di chiusura salvo se diversamente specificato nell'autorizzazione.

Art. 8: Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda all'ufficio Tecnico.
2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti (in relazione a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale).
3. E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse, veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.
4. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00.

Art. 9: Collocamento di targhe, orologi e lapidi

1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio Comunale nonché del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, prima di collocare targhe, orologi e lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 ed eventuale rimozione dell'opera.

Art. 10: Occupazioni di spazio pubblico con tavoli, sedie, complementi di arredo, veicoli in esposizione

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto prescritto dal Codice della Strada, l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla L.R. n. 6/2010. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande del pubblico esercizio per cui è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico.
2. L'Amministrazione comunale, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare il titolo abilitativo.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per occupazioni con tavoli, sedie e complementi di arredo urbano destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato al Comune mediante apposita modulistica reperibile presso

- l'ufficio comunale preposto. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della ricevuta comprovante il pagamento del canone OSAP.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria di € 250,00 nonché, nei casi previsti dal comma 3, l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
 5. La violazione alle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecunaria di € 150,00. In tal caso, il titolare del titolo abilitativo è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni imposte entro 2 giorni dalla data di contestazione/notifica del verbale. In caso contrario il titolo abilitativo può essere revocato o sospeso dal competente responsabile del servizio fino alla conformazione delle prescrizioni e comunque per non meno di giorni due.

Art. 11: Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari (che non rientrino tra quelli elencati nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada) compresi quelli utilizzati durante le ceremonie religiose, delle bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito, nonché per le bandiere esposte da privati in occasione di eventi/riconnze sportivi o istituzionali, purché, in questi casi, l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.
2. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere autorizzati dai competenti uffici e devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. In ogni caso non deve essere arrecato pericolo per la circolazione. Qualora la collocazione degli striscioni, addobbi, drappi e similari interessi linee aeree elettriche o telefoniche o di qualunque altra natura dovrà essere presentata specifica autorizzazione dell'Ente o della società proprietari delle linee interessate.
3. Entro 3 (tre) giorni dal termine indicato al precedente punto 1, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria di € 100,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 12: Luminarie, presepi, alberi di Natale

◊ La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, la posa di presepi e alberi di Natale sul suolo pubblico, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, fatto salvo l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal TULPS, è soggetta a preventiva comunicazione al SUAP del Comune, almeno 10 giorni prima della collocazione stessa, corredata:

- ◆ Dal collaudo statico per la posa delle strutture e degli alberi di Natale, nel caso trattasi di installazioni con particolari caratteristiche tali da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità,
- ◆ Dal certificato di collaudo elettrico, nel caso di installazione di apparecchiature elettrichehh

- ◆ Dalla copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato ovvero da dichiarazione di totale assunzione di responsabilità con l'esatta individuazione del/i dichiarante/i;

In assenza delle dichiarazioni e/o dei collaudi di cui sopra gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione. Per le occupazioni con alberi di Natale e Presepi gli interessati dovranno ottenere anche l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

- ◊ da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente, che attesti la regolarità degli impianti, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dell'avvenuta stipula della polizza di responsabilità civile di importo adeguato. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicato il periodo di esposizione.
- ◊ Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. Qualora la collocazione delle luminarie interessi linee aeree elettriche o telefoniche o di qualunque altra natura dovrà essere presentata specifica autorizzazione dell'Ente o della società proprietari delle linee interessate.
- ◊ Entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione dell'evento e/o della ricorrenza così come autorizzati, le luminarie e gli alberi di natale devono essere rimossi.
- ◊ La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 100,00, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso previsto dal comma 2, anche l'obbligo della cessazione dell'attività. FINO A QUA

Art. 13: Occupazioni di sede stradale – ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alla tipologia di opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area interessata adottando qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare, la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura, ecc.). Inoltre, qualora la collocazione dei ponteggi o di qualsiasi struttura con altezza tale da interferire con linee aeree elettriche o telefoniche o di qualunque altra natura dovrà essere presentata specifica autorizzazione dell'Ente o della società proprietari delle linee interessate.
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti da tali operazioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3. Gli accantieramenti devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo mediante la realizzazione di una struttura in rete elettrosaldata autoportante, rivestita in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotata di opportune barriere che impediscano sia la dispersione di polveri, sia il facile accesso, soprattutto ai minori.
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche e impedire il facile accesso, soprattutto ai minori.
5. Qualora le dimensioni della strada non permettano di occupare un'area di cantiere di dimensioni tali da evitare la caduta di detriti sulle aree pubbliche dalle facciate, sarà obbligatorio il posizionamento di “parasassi” posto sopra la sommità della recinzione di cantiere, sporgente almeno 120 cm. dalla recinzione.
6. L'occupazione con scale, sgabelli e simili del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza titolo, purché sia limitata al tempo occorrente per tali operazioni.
7. In occasione di richiesta di titolo abilitativo per attività temporanee con l'attivazione di macchine rumorose e in genere per l'esecuzione di lavori rumorosi, che comportino il superamento dei limiti di rumorosità contemplati per la zona interessata, previsti nel piano di zonizzazione acustica, dovrà essere acquisita la deroga ai sensi della Legge n°447 del 26.10.1995 e s.m.i.
8. Tutte le attività di cui al presente articolo, qualora attinenti ad attività di cui all'art. 19 del legge 241/90, sono sottoposte alla presentazione secondo le modalità di posta elettronica certificata al SUAP comunale.
9. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 e, nei casi d cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.14: Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate esclusivamente da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei reflui, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori. I reflui derivanti dalle suddette operazioni dovranno essere smaltiti in impianti autorizzati.
2. Tali operazioni, salvo casi particolari o di emergenza, **non devono eseguirsi** nei centri abitati dalle ore 10.00 alle ore 15.00. Nei mesi da aprile a settembre il divieto è esteso dalle ore 09.00 sino alle ore 18.00. Eventuali deroghe possono essere concesse per motivate ed inderogabili esigenze
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 e, nel caso previsto dal primo comma, l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 15: Atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da forza maggiore;
 - b. eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);
 - c. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

- d. ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico fuori dalle predette aree;
 - e. lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - f. gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili e nelle stesse è vietato introdurre, per qualsiasi motivo, animali;
 - g. soddisfare le necessità fisiologiche;
 - h. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;
 - i. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché, qualora causino pericolo o molestia alle persone o animali, sparare petardi o altri simili apparecchi;
 - j. spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - k. collocare, affiggere o appendere alcunché su pali, arredi, inferriate o altri beni pubblici;
 - l. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - m. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - n. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, strade, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati su pubblica via (ordinanza sindacale nr. 437 del 21/08/2009 e 680 del 29/06/2012);
 - o. gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini;
 - p. gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, gomme americane e altri rifiuti simili;
 - q. sbattere tappeti o tovaglie;
 - r. legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti se arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale.
 - s. è vietato nelle ore notturne sostare, radunarsi, raggrupparsi nelle parti retrostanti e laterali, non visibili dalla pubblica via, degli edifici comunali.
2. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato, altresì:
- a. altresì l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ad un volume tale da creare potenziale disturbo alla quiete pubblica
 - b. bivaccare o accamparsi abusivamente.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività e della eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi; la violazione alla lett. n) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00;

Art.16: Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo), è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali, dagli organizzatori delle feste aperte al pubblico;
2. Il Sindaco può, inoltre, in casi particolari e per aree circoscritte, salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente a esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni - la vendita di bevande alcoliche qualora essa sia espressamente collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana.
3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00.

Art. 17: Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici, negli spazi aperti degli edifici pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati, oltre agli atti elencati negli articoli precedenti, i seguenti atti:
 - a. circolare con velocipedi, ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione,
 - b. transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale;
 - c. collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere manifesti o altro materiale fuori dagli spazi consentiti;
 - d. asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - e. accendere fuochi;
 - f. abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - g. utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 15 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio come previsto dall'ord. nr. 176 del 17/07/2004 e/o danneggiare le medesime;
 - h. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscono alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;
 - i. collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
 - j. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - k. procurare molestie alla fauna sia stanziale che migrante.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 e nei casi di cui alle lett. a) b) e) g)e h) l'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lett. c) d) f) e i) si applica la sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III
NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 18: Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque rendere migliore la fruibilità dello spazio urbano.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune.
3. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.
4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall'ufficio competente.
5. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzi pubblici praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, nonché, in tali ultimi ambiti, far uso di pattini o tavole o qualsiasi altro mezzo a motore e non.
6. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00, nonché la sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del pristino dello stato dei luoghi.

Art. 19: Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di loro pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00, nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività condotta abusivamente e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. Oltre alla sanzione principale, chiunque violi il precedente comma deve essere immediatamente allontanato dall'impianto.

Art. 20: Ripristino provvisorio della sede stradale a seguito di lavori

1. L'attività di ripristino provvisorio della sede stradale a seguito di lavori dovrà essere conforme a quanto previsto nel Regolamento Comunale per la manomissione del Suolo Pubblico.
4. La violazione, qualora non prevista dal Regolamento Comunale, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00, nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO IV
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 21: Decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, inferriate, serrande, infissi, grondaie, elementi aggettanti e recinzioni di aree o immobili che si affacciano su pubblica via o siano da essa visibili. Gli immobili sfitti devono

essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine.

2. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possano determinare situazioni di disordine igienico-sanitario, devono essere precedute da adeguati interventi di deratizzazione.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso per la pubblica incolumità: qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere al transennamento dell'area sottostante; quando questo ricade sulla pubblica via devono essere chieste ed ottenute le relative concessioni/autorizzazioni comunali. Nei casi in cui, data l'urgenza ed il pericolo per la pubblica incolumità, non vi sia possibilità di attendere il rilascio dell'atto pubblico, gli interessati procedono alla sua esecuzione previa comunicazione, anche telefonica confermata da successiva nota scritta da rendere entro le 24 ore successive, alla Polizia Locale.
4. I proprietari, locatari o concessionari sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spурgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc..
5. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.
6. I cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata aperti all'uso pubblico dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri da ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.
7. La violazione alle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. Per la violazione delle altre disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 22: Sgombero neve

1. Fatto salvo l'osservanza delle disposizioni del Piano Neve Comunale, i proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, ove esistente, antistante le rispettive proprietà, in modo da consentire almeno il transito ai pedoni. In assenza di marciapiede deve essere ripulita l'area antistante il fabbricato per almeno un metro di profondità e per l'intero fronte della proprietà;
2. Gli stessi devono tempestivamente abbattere i ghiaccioli formatisi su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento (oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze), su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato accumularla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti; la neve ammassata non può essere successivamente sparsa sulla strada.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 23: Nettezza del suolo pubblico

1. I titolari di attività commerciali (es: bar, gelaterie, rosticcerie, produttori agricoli, commercianti ambulanti e simili), devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalle rispettive attività, a non abbandonarli nelle adiacenze degli esercizi stessi, né in luoghi impropri, ma conservandoli in siti idonei rispettando le prescrizioni relativa alla raccolta differenziata.
2. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante. Al termine delle manifestazioni temporanee tutte le arre pubbliche utilizzate dovranno essere rigorosamente bonificate, sanificate e sgombrate da qualsiasi tipo di rifiuto ed apparecchiature utilizzate; i rifiuti dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta comunale nei modi e negli orari previsti.
3. E' vietato posizionare i contenitori dei rifiuti in posizioni che possano, potenzialmente, arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. Tutti i contenitori dei rifiuti compresi i sacchi per la raccolta differenziata e gli sfalci dovranno essere collocati sulla pubblica via per lo svuotamento esclusivamente il giorno antecedente la raccolta, dopo le ore 18,00.
5. E' assolutamente vietato il deposito di rifiuti all'esterno dei cassonetti per la raccolta indifferenziata, essendo tale attività equiparabile all'abbandono dei rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
6. E' fatto altresì divieto conferire nei cassonetti per la raccolta indifferenziata materiale riciclabile con la raccolta differenziata in essere nel Comune di Marcaria
7. E' assolutamente vietato altresì il conferimento dei rifiuti da parte di cittadini non residenti del Comune di Marcaria;
8. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 24: Abbandono rifiuti

1. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti direttamente alla piattaforma ecologica o al centro di raccolta.
2. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve esserne evitato l'accatastamento all'esterno delle officine stesse.
3. E' vietato altresì l'accatastamento all'esterno di contenitori scoperti (di ogni forma natura e dimensione) ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
4. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Nel caso di abbandono di rifiuti ingombranti o pericolosi la sanzione prevista è di € 500,00, se non diversamente previsto dalla legge. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 25: Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini, mozziconi di sigarette e analoghi e/o simili oggetti e comunque ogni oggetto che possa essere inteso come rifiuto.
2. E' parimenti vietata l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività vietata. Delle violazioni è responsabile anche chi commissiona la distribuzione degli opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.

TITOLO V
TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 26: Prevenzione incendi ed infortuni

1. Fatte salve le norme speciali, è vietato accendere fuochi, sul suolo pubblico all'interno dell'abitato comunale.
2. E' altresì proibito accendere fuochi di campagna ad una distanza minore di metri 150 dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia, cataste di legna o fieno.
3. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, delle strade, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della circolazione stradale, ferroviaria e delle sue pertinenze.
4. In caso d'accensione di fuochi debbono comunque essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. essere ad una distanza minima di almeno 150 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile;
 - b. di accenderli nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera, con il divieto di accenderli in caso di vento;
 - c. il falò dovrà esser costituito **esclusivamente** da: ramaglie, potature e legno vergine;
 - d. per l'accensione non dovranno esser utilizzati benzina, gas, o altri combustibili;
 - e. i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati;
 - f. che il fumo non dovrà arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
 - g. se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
5. E' concessa l'accensione di falò tradizionali previo rilascio dell'autorizzazione comunale con procedura SUAP.
6. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.
7. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
8. Le bocche di lupo apribili devono essere, in caso di apertura, debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni a terzi;
9. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00. La violazione alle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

Art. 27: Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi, polveri, vapori ed esalazioni nocivi alla salute pubblica ovvero che arrechino disturbo ai cittadini. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, polveri, gas, nebulizzazioni, fumi, vapori ed esalazioni è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente, qualora non sia possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nei seguenti casi:
 - a. per l'alimentazione di attrezzi e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
 - b. alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
3. È vietato mantenere i motori dei veicoli accesi in tutte le occasioni in cui la fermata si protragga nel tempo, diventando sosta, in particolare nei pressi di strutture pubbliche o con finalità pubbliche quali scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-sanitarie, impianti sportivi. Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 e della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

Art. 28: Detenzione di materiale infiammabile

1. È vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. È vietato costituire depositi di materiale infiammabile (legna, paglia, stracci, cartoni, combustibili ecc.) negli scantinati, nei garage e nei solai, salvo il rispetto della normativa vigente in materia prevenzione incendi.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 29: Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di rispettare dal presente articolo.

Art. 30: Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I rami e le siepi di qualsiasi natura, che si affacciano su area pubblica da proprietà private, non devono sporgere oltre la recinzione o il confine con l'area pubblica.

2. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve, intersezioni, segnali stradali non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.
3. I rami, le foglie e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.
4. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00. E' prevista in ogni caso l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 31: Segnalazioni per verniciature

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 674 del C.P. e' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori. Tali operazioni devono avvenire, comunque, nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la materia, in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte utilizzando le necessarie cautele (teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonee a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. La violazione alle disposizioni di cui al comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, mentre le violazioni ai commi 2 e 3 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata della attività.

Art. 32: Immobili e aree dismesse

1. Su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i proprietari di edifici privati dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti stabili e aree, allo sfalcio erboso, alla rimozione di manufatti abbandonati al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive da parte di persone senza fissa dimora nonché situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari:
 - a. di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso indiscriminato agli stabili e alle aree scoperte;
 - b. di provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza le aree e gli edifici di cui sopra, secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia, nonché di provvedere allo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti al loro interno.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

2. La violazione alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00. In caso di accertata violazione, il verbale redatto dall'organo accertatore, corredata da una relazione sullo stato dei luoghi viene trasmesso all'ufficio Tecnico, il cui responsabile può intimare al trasgressore di provvedere, ricorrendone le circostanze, entro un congruo termine ovvero immediatamente, in caso di particolari situazioni di

- pericolo. In caso di inottemperanza può disporre d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle relative spese.
3. E' vietato su tutto il territorio comunale utilizzare immobili, aree dismesse ed aree verdi per lo svolgimento di manifestazioni tipo rave party o eventi similari.
 4. La violazione alla disposizione di cui al comma 3 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 con l'obbligo di cessare immediatamente la manifestazione e dal ripristino dei luoghi.

TITOLO VI
DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 33: Attività rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori e qualsiasi altro attrezzo che provochi rumore) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia e alle previsioni del piano comunale di zonizzazione acustica.
2. Le attività temporanee, quali i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di idonea autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e secondo quanto disposto dalle N.T.A del piano di zonizzazione acustico. Non sono ammessi i superamenti di detti limiti in occasione di feste private.
3. Le attività produttive e quelle rumorose, compreso il taglio dei prati o dei giardini, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe rilasciate dal SUAP, potranno essere esercitate, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento Locale di Igiene, esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi nel periodo compreso tra il mese di aprile ed il mese di ottobre. Nell'arco temporale che intercorre tra il mese di novembre ed il mese di marzo, lo svolgimento di tali attività e lavorazioni è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni festivi. Restano fatte salve eventuali norme più restrittive contemplate dal piano di zonizzazione acustica.
4. L'uso dei dispositivi denominati "Cannoncini spaventapasseri è disciplinato dall'ordinanza comunale n. 361 del 17/05/2008.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di €. 150,00, nonché la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività.

Art. 34: Strumenti musicali ed apparecchiature per la riproduzione del suono

1. Chi, nella propria abitazione, usa strumenti musicali ed apparecchiature per la riproduzione del suono di qualsiasi tipologia è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. E' consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Le violazioni di cui alle disposizioni precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. e l'obbligo di cessare l'attività in difetto.

Art. 35: Pubblicità fonica

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) per quanto riguarda la pubblicità fonica fuori dai centri abitati, tale forma di pubblicità, all'interno dei centri abitati, è consentita dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 durante i giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 durante le giornate festive.
2. La pubblicità fonica è vietata nei pressi dei luoghi di culto durante la celebrazione di riti religiosi e nei pressi dei luoghi di cura e ricovero;
3. E' vietato, senza titolo abilitativo, collocare o installare sugli edifici o sulla pubblica via, strumenti, diffusori o apparati per la riproduzione, l'emissione o la diffusione sonora;
4. Nell'esercizio di attività anche se non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione di orario notturno (es.: panificazioni e pubblici esercizi), dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare disturbo al riposo dei cittadini, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali ecc..
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 200.00, nonché la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività.

Art. 36: Rumore prodotto da veicoli

1. Fatte salve le norme del Codice della Strada, i conducenti di veicoli sono tenuti ad evitare ogni forma di rumore molesto, in qualsiasi modo causato.
2. E' vietato l'abuso di dispositivi acustici in occasione di manifestazioni sportive e simili, nonché in occasione di ceremonie di qualsiasi genere.
3. E' altresì vietato accentuare il rumore prodotto dal motore dei veicoli con accelerazioni non necessarie.
4. I proprietari e conducenti di veicoli a bordo dei quali siano installati autoradio o apparecchi idonei a riprodurre suoni, sono tenuti a regolare il volume degli stessi in modo tale da evitare eccessive propagazioni del suono all'esterno.
5. Le manifestazioni sportive, le prove a queste finalizzate, le gare d'ogni genere, debbono essere debitamente autorizzate dalle competenti autorità, e debbono svolgersi nel pieno rispetto delle norme che le disciplinano.
6. La disposizione non si applica nella fase di riscaldamento iniziale dei motori e in quelle di riparazioni, limitatamente, per queste ultime, agli spazi dell'autofficina, o rimessa o deposito sempre che gli stessi siano dotati degli appositi sistemi di raccolta e convogliamento a maniche dei gas di scarico.
7. Durante il periodo d'irrigazione delle colture, le macchine agricole tenute in funzione per tali operazioni, dovranno esser tenute ad almeno 150 mt dalle abitazioni, al fine di non arrecare disturbo.
8. Le violazioni di cui alle disposizioni precedenti comportano una sanzione amministrativa di € 100,00 e l'obbligo di cessare l'attività in difetto.

TITOLO VII
POLIZIA ANNONARIA

Art. 37: Commercio su aree pubbliche

1. Tutti coloro che esercitano l'attività del commercio su aree pubbliche devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. è vietato esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno di parchi e di giardini pubblici aperti o recintati;
 - b. colui che effettua la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo;
 - c. è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, nonché, per le violazioni di cui ai punti a) e c), della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda al vigente “Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, mercati e fiere”

Art. 38: Esposizione dei prezzi

1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merci al minuto, la cui attività non risulti già disciplinata dalle disposizioni di legge vigenti, qualora espongano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso dei locali di vendita o su aree pubbliche o su i banchi di vendita ovunque collocati, di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tale caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha, inoltre, l'obbligo di indicare, con le modalità previste dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 39: Occupazione per esposizione di merce

1. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed il Regolamento Locale d'Igiene, è vietato, in via generale, esporre merci su suolo pubblico per fini commerciali.
2. Eventuali richieste da inoltrare al SUAP secondo le modalità di posta elettronica certificata comunale per l'esposizione di cassette di frutta e verdure, limitatamente allo spazio antistante l'esercizio commerciale, possono essere accolte purché non occupino la carreggiata, rispettino le norme che disciplinano la circolazione stradale e quelle igienico sanitarie.
3. E' vietato collocare prodotti alimentari direttamente al suolo. Le cassette di contenimento devono essere rialzate dal suolo ad un'altezza non inferiore a m. 0.50.
4. E' possibile rilasciare il titolo abilitativo per l'esposizione di tavoli, sedie e simili ai titolari di pubblici esercizi purché conforme alle norme che disciplinano la circolazione stradale.
5. Fatto salvo quanto previsto dal codice della Strada, la violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100.00, nonché la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 40: Raccolta fondi

1. In occasione delle raccolte fondi, così come disciplinate dal regolamento COSAP, le persone che raccolgono i fondi devono mantenere un comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere insistentemente un compenso, né devono mantenere atteggiamenti molesti durante la raccolta fondi.

2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, di autorizzazione rilasciata dal SUAP secondo le modalità previste e di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 41: Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo (ONLUS).
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 42: Suonatori ambulanti e girovaghi – manifestazioni civili o religiose

1. Nei centri abitati, i suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, purchè in possesso di licenza prevista dall'art.69 del Tulp. Gli stessi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente senza arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
3. Sarà vietata l'organizzazione di feste civili o religiose organizzate in assenza di idoneo nulla osta/autorizzazione allo svolgimento rilasciato dal Servizio di Polizia Locale. Nel caso avvenga somministrazione è obbligatorio farne comunicazione all'ufficio SUAP, mediante SCIA;
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e della confisca amministrativa delle attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

TITOLO VIII

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 43: Custodia e tutela degli animali

1. Salvo il dettato dell'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico-sanitarie e di decoro del luogo in cui gli animali vivono, vigilando affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno al vicinato.

2. Chiunque detiene ed utilizza animali è tenuto ad accudirli ed alimentarli ed è responsabile della loro salute, assicurando loro le necessarie cure sanitarie. Il privato che detenga animali deve garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree dove essi vivono, al fine di prevenire pericoli per la salute pubblica, ed evitare che producano cattivi odori e recare fastidio al vicinato.
3. E' vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano della loro salute.
4. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.
5. E' vietato altresì:
 - a. consentire che gli animali, con deiezioni solide, sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; è vietato condurre animali senza un idoneo contenitore (busta di plastica o simili) al seguito per raccogliere gli eventuali escrementi
 - b. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - c. lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;
6. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo nulla-osta del Servizio Veterinario competente.
7. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
8. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria di € 150,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 44: Detenzione di animali all'interno di abitazioni, cortili e/o giardini privati

1. Chiunque detenga un animale da affezione, deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.
2. E' possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche, siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene.
3. In centro abitato, nelle abitazioni private, i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani, con il loro continuo abbaiare, o prolungati latrati e/o guaiti, arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.
4. I recinti per la detenzione degli animali devono essere di dimensioni adeguate alla razza ed al numero.
5. Ogni animale deve avere a disposizione un riparo rialzato dal suolo, chiuso su almeno 3 lati, oltre al tetto ed al pavimento, in maniera di consentire allo stesso di proteggersi dalle intemperie. Il ricovero deve essere dimensionato alla taglia ed alle caratteristiche della razza del cane.
6. Qualora in:
 - a. un appartamento vi sia la presenza di un numero di cani superiore a due oppure di gatti superiore a cinque;
 - b. si detengano animali esotici o comunque a rischio quali portatori di possibili malattie dannose per la salute pubblica;
 - c. case singole o a schiera con area cortiva pertinenziale di almeno 100 mq. vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci;
 - d. con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore a due mesi;

per motivi di sanità e sicurezza pubblica è obbligatorio ottenere il parere favorevole alla detenzione di tali animali da parte dell'autorità sanitaria competente dandone comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL della Provincia di Mantova, nonché dagli organi competenti (Prefettura)

7. La presenza di cani di grossa taglia dovrà essere segnalata con un apposito cartello posto all'ingresso della proprietà. Le recinzioni verso la pubblica via dovranno impedire la fuoriuscita anche parziale del cane, in modo tale da evitare qualsiasi situazione di pericolo o molestia per i passanti.
8. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00. E' sempre prevista l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 45: Circolazione degli animali

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio. E' sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola per tutti i cani il cui comportamento possa essere considerato pericoloso. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (se individuati dall'Amministrazione Comunale), i cani da caccia, nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine, purché non arrechino disturbo o molestia alle persone, i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
2. E' vietato il transito dei cavalli su tutti i percorsi ciclopedonali del territorio comunale con esclusione del transito dei cavalli della Pubblica Amministrazione in servizio e delle Forze di Polizia per inderogabili esigenze di soccorso; il transito dei cavalli lungo le strade urbane e rurali deve avvenire in modo da evitare qualsiasi situazione di pericolo nei riguardi delle persone e delle cose.
3. Sono vietati sosta e bivacco con cavalli in area pubblica al di fuori dei luoghi attrezzati;
4. E' fatto obbligo agli accompagnatori di animali nelle aree aperte al pubblico:
 - a. di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni;
 - b. di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dall'animale, con successivo corretto smaltimento.
5. In base a quanto disposto nell'ordinanza 03/03/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente la tutela della salute pubblica dall'aggressione dei cani (modificata ed intergrata con le successive ordinanze 22/03/2011 e 04/08/2011), è stabilito che l'obbligo di chi conduce il cane in ambito urbano di raccogliere le feci e di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse (obbligo di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza citata) **non si applica nel caso di "cani addestrati al sostegno delle persone diversamente abili"** (si veda art. 5, comma 2 dell'ordinanza). Sempre con riferimento ai cani addestrati, **non si applicano inoltre le disposizioni sulla misura del guinzaglio e la disponibilità della museruola**, recate nell'art.1, comma 3, lettere a) e b), della medesima ordinanza.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività e per la violazione di cui al comma 2 e 3 la pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.

Art. 46: Volatili, stalle e allevamenti

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nel vigente Regolamento d'Igiene, si dispone inoltre:

1. Il governo e la pulizia delle gabbie d'uccelli devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari il cui stoccaggio all'esterno può fungere da richiamo per un elevato numero di volatili, di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che ciò si verifichi.
3. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e, nel caso previsto dal comma 1, l'applicazione delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 47: Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

1. Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dal regolamento comunale d'igiene, l'esercente ha la facoltà di escludere l'accesso degli animali nei locali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, mentre ha l'obbligo di escluderne l'accesso nei locali di produzione di alimenti e bevande.
2. L'esercente di locali di cui al comma precedente, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, sia quando il divieto è obbligatorio sia quando eserciti la facoltà di vietarne l'accesso.
3. E' fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, (nonché negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici), ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio ed i cani appositamente addestrati quando impegnati in operazioni di soccorso.
4. La violazione alle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

TITOLO IX
ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 48: Concimazioni e diserbanti

1. La concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o giardini all'interno del centro abitato è possibile, a condizione che la stessa venga interrata immediatamente.
2. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali, fatte salve le operazioni di bonifica e pulizia operate dall'Ente pubblico o da struttura da esso delegata;
3. La violazione alle disposizioni del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 e della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La violazione al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 49: Manutenzione di ripe, fossi e canali

1. I proprietari o tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento dei terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione anche privati adiacenti le strade comunali ed

- interpoderali, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. Gli interessati devono provvedere alla pulizia come previsto nell'ordinanza sindacale nr. 438 del 21.08.2009.
 3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 172,00 nonché della sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X
NORME DI PUBBLICA SICUREZZA A CARATTERE GENERALE

Art. 50: Carovane

1. Nel caso di caravan, auto caravan e similari, si configura la condizione di campeggio se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
 - a. nelle immediate vicinanze vengono svolte attività ad esso riconducibili, quali, a titolo esemplificativo: cucinare, desinare, lavare, stendere, etc.;
 - b. il veicolo:
 - poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altri elementi o attrezzi di stazionamento e livellamento, quali, a titolo esemplificativo, piedini retrattili, spessori, etc.;
 - emette deflussi propri, oltre quelli del propulsore meccanico;
 - occupa ed utilizza lo spazio esterno in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo medesimo con attrezzi di qualsiasi natura, quali, a titolo esemplificativo: bombole, generatori, tende, verande, tavoli, sedie, recipienti, etc.;
 - scarica i residui organici e le acque chiare e luride sul suolo pubblico;
2. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane, fatto salvo quanto previsto dal regolamento che disciplina l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, come previsto nell'ordinanza comunale nr.571 del 30/06/2011 avente ad oggetto "Ordinanza di divieto di sosta finalizzata al campeggio e al pernottamento su tutto il territorio comunale";
3. Le carovane a seguito di spettacoli viaggianti, qualora occupino a loro volta suolo pubblico, devono darne preventiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale, nonché all'obbligo di tenere l'area occupata in stato di decoro e di igiene, nonché di ripulire l'area prima del termine dell'occupazione. Il titolo può essere rilasciato per la sola durata dello spettacolo.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 e delle sanzioni accessorie della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

Art. 51: Contrasto della prostituzione

1. E' fatto divieto di esercitare con qualunque modalità e comportamento nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.
2. E' fatto divieto di contrattare, di concordare prestazioni sessuali su tutto il territorio comunale con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestano l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali;
3. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli su tutto il territorio comunale, di effettuare fermate, anche di breve durata, di accostarsi, di eseguire manovre pericolose, o di intralcio alla circolazione stradale, al fine di richiedere informazioni, contrattare, concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali;

4. E' fatto divieto di intrattenersi sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale, con persone dediti alla prostituzione;
5. E' fatto divieto di porre in essere atti sessuali sul demanio pubblico, su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico del territorio comunale.
6. Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i disposti del presente articolo è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di euro 500,00.

Art. 52: Divieto di accattonaggio

1. Su tutto il territorio comunale è fatto esplicito divieto di accattonaggio. I trasgressori, fatte salve le responsabilità penali, saranno puniti con la sanzione amministrativa di euro 200,00.
2. Qualora i trasgressori pongano in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale o utilizzando animali di qualsiasi specie, la sanzione prevista dal comma 1 è raddoppiata con immediata cessazione dell'attività.

TITOLO XI
SANZIONI

Art. 53: Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento della Giunta Comunale nei modi e termini di cui all'art. 16, comma 2, della legge 689/81.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento conseguano danni a beni comuni, l'autore della violazione, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata (con arrotondamento per difetto alla soglia dei 50 centesimi di euro), con deliberazione della Giunta comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.
5. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente la sanzione è, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 689/81, è il Responsabile della Polizia Locale.
6. Per tutte le violazione commesse dai cittadini non residenti nel territorio italiano corre l'obbligo di pagamento immediato della sanzione.

Art. 54: Reiterazione delle violazioni

2. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore comunale competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 3 giorni in relazione alla gravità della violazione.
3. Relativamente al concetto di reiterazione si tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 8/bis della legge 689/81.

4. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 55: Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed obbligo di sospendere o cessare una determinata attività

1. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontrti l'esigenza di far fronte a situazioni tali da necessitare l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Questi obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Art. 56: Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali ed agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione.
3. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza / ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.
4. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporne la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 57: Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana del 29/08/1961 ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del DLgs. 18.08.2000, n. 267.
2. Le norme del presente regolamento potranno essere successivamente derogate od integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del DLgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consigliare che lo approva.